

Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

**Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.**

**Art. 8**

*(Programmazione finanziaria regionale)*

1. La programmazione regionale delle risorse finanziarie derivanti da fonti comunitarie, statali o regionali, da destinare alla spesa per interventi in materia di energia, fonti energetiche rinnovabili e risparmio ed efficienza energetici, è operata in coerenza con gli indirizzi, gli obiettivi e le indicazioni del PER di cui all'articolo 5, ed è deliberata dalla Giunta regionale previo parere dell'Assessore regionale competente in materia di energia.